

**Concordato
concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati
dalla concessione federale¹**

(del 15 ottobre 1951)

Approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955

Per conferire una base il più possibile sicura all'esercizio delle funivie e sciovie che non sono al beneficio di una concessione federale, i Cantoni partecipanti, fondandosi sull'articolo 7 capoverso 2 della Costituzione federale, concludono il concordato seguente:

Capitolo I
Scopo e campo d'applicazione

Scopo

Art. 1 ¹I Cantoni concordatari si propongono:

- a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all'esercizio degli impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d'esercizio;
- b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;
- c) di promuovere l'applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.

²I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

Campo d'applicazione

Art. 2 ¹Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati:

- a) gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all'obbligo della concessione federale;
- b) gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purchè non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.

²Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell'ordinanza d'esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev'essere annunciata all'autorità cantonale competente.

³Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.

Capitolo II
Costruzione ed esercizio degli impianti

Autorizzazione

Art. 3 ¹Per la costruzione e l'esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l'impianto. Se l'impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.

²L'autorizzazione di costruire o di esercitare l'impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all'esercente.

Diritto di espropriazione

Art. 4 I Cantoni possono conferire al titolare dell'autorizzazione il diritto d'espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.

Requisiti per l'autorizzazione

Art. 5 ¹I Cantoni rilasciano l'autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver constatato che il progetto o l'impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state concluse le assicurazioni prescritte, e se:

¹ Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

² Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

- a) l'impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio;
- b) l'impianto non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto appartenenti alla Confederazione o fruente di una concessione federale nè per le scivie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale;
- c) l'impianto risponde ad una necessità;
- d) ne è garantita la sicurezza d'esercizio;
- e) l'autorizzazione d'esercizio è limitata a 20 anni.³

²Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gli impianti pronti per l'esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.

Manutenzione e controllo

Art. 6 ¹L'esercente è responsabile della costante buona manutenzione degli impianti.

²I controlli tecnici degli impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.

³Il Cantone competente può assegnare all'esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto conformemente all'articolo 12 capoverso 2.

Sanzioni

Art. 7 ¹In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l'esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell'esercente, le modificazioni dell'impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.

²Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.

³È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.

Capitolo III Organizzazione

Organi

Art. 8 ¹Gli organi del concordato sono la Conferenza, l'Ufficio direttivo e i revisori dei conti.

²I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva.

Conferenza

Art. 9 ¹La Conferenza è l'organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.

²In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

³La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:

1. l'allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio delle funivie e delle scivie sottoposte al concordato;
2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l'allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
3. la nomina dei membri dell'Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un'organizzazione appropriata;
4. la nomina di due revisori dei conti;
5. la designazione dell'organo tecnico di controllo;

³ Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

6. l'approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonché la fissazione dei contributi cantonali;
 7. la trattazione di problemi comuni interessanti l'applicazione uniforme delle disposizioni concordate.
- ⁴La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.
- ⁵Le trattande da includere nell'ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.

Ufficio direttivo

Art. 10 ¹L'Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell'Ufficio direttivo.

²L'Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi.

In particolare gli spetta:

1. di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;
2. di sorvegliare l'attività del Servizio tecnico di controllo;
3. di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;
4. compilare il rendiconto annuale;
5. redigere il verbale delle sedute della Conferenza.

³La Conferenza può delegare altri compiti all'Ufficio direttivo.

⁴L'Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e fornire ogni chiarimento richiesto circa l'attività svolta.

Revisori dei conti

Art. 11 I due revisori dei conti verificano annualmente la contabilità dell'Ufficio direttivo e ne riferiscono alla Conferenza.

Servizio tecnico di controllo

Art. 12 ¹Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:

1. preavviso sui progetti;
2. collaudo degli impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore del concordato;
3. controllo periodico e straordinario degli impianti, nonché inchieste di carattere tecnico in caso d'infortunio, di perturbazione e di pericoli inerenti all'esercizio;
4. rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli eseguiti;
5. preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elaborazione di proposte relative all'introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all'attenuazione delle disposizioni in vigore;
6. elaborazione dei rapporti occorrenti all'Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale e il calcolo delle tasse.

²In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell'esercizio è di competenza dell'autorità cantonale interessata.

³La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l'esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

Finanziamento

Art. 13 ¹I fondi necessari per l'esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d'impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.

²Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari d'impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all'importanza dell'impianto.

³Sarà stabilita una tariffa.

⁴I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all'importanza degli impianti esistenti sul loro territorio.

Sede

Art. 14 Il concordato ha sede presso il Segretariato.

Accessione e recessione

Art. 15 ¹L'adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.

²I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato.

Capitolo IV
Disposizioni finali

Impianti esistenti

Art. 16 ¹Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.

²Dopo l'entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degli impianti esistenti un'autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.

³Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.

Rapporto con altre fonti di diritto

Art. 17 ¹Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e complete dei Cantoni e, ove occorra, dell'INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

²Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso.

Entrata in vigore

Art. 18 Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.⁴

Pubblicato nel BU **1955**, 110.

⁴ Aderiscono al Concordato i seguenti Cantoni: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.

Adesione del Cantone Ticino con DL 23.6.1955 - BU 1955, 110.